



COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Rovereto - Via N. Tommaseo n. 5 - Tel. (0464) 484211 - Fax 421007
e-mail: info@comunitadellavallagarina.tn.it <http://www.comunitadellavallagarina.tn.it>
CODICE FISCALE 94037350223 - PARTITA IVA 02206530228

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI (PER UN TOTALE DI SUPERFICIE CONVENZIONALE PARI A CIRCA 3300 MQ)

ART. 1

Il presente servizio di pulizia ha la durata di dodici mesi, ovvero per il periodo 01.03.2020 – 28.02.2021 e comprende i seguenti immobili:

- sede di Via Tommaseo, 5 - Rovereto;
 - sede di Ambito 2 dei Servizi Socio Assistenziali - Via Pasqui, 10 - Rovereto,
 - sede periferica di Ambito 2 - Via Giovanni XXIII, 9 - Mori
 - sede Centro Servizi di Villa Lagarina – Via Garibaldi, 4
 - sede Centro Servizi di Volano – Via Tre Novembre, 5
 - sede Servizio sovracomunale Tributi e Tariffe – Via Tartarotti, 7
- e cioè mq. 3300 circa di superfici interne oltre a vetri, porte, cortili, archivi, sottotetto, ecc.

ART. 2

Il Servizio di pulizia si riferisce a tutti i locali, corridoi, servizi, scale, accessi, davanzi, parcheggi, cortili e qualsiasi altra pertinenza degli edifici o loro porzioni adibiti a sedi di uffici e servizi, nonché ai relativi arredi e attrezzature con la sola esclusione delle sale macchine degli ascensori.

Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità - dosaggi, avvertenze di pericolosità) e comunque quelli indicati nell'offerta tecnica, per i quali è stato attribuito un punteggio di merito.

Il servizio di pulizia comprende prestazioni giornaliere (per cinque giorni settimanali) e prestazioni periodiche come specificato nei successivi artt. 3 e 4.

Relativamente ai Centri Servizi il servizio di pulizie giornaliero dovrà essere effettuato per tre giorni la settimana in quello di Villa Lagarina e per due giorni la settimana in quello di Volano.

Dell'affidamento fanno inoltre parte:

1. l'annaffiatura delle piante in vaso interne alle sedi citate, secondo le disposizioni e frequenze che saranno impartite dal Responsabile del servizio di pulizia;
2. lo sgombero neve e ghiaccio dal cortile e dal giardino-parcheggio della sede di via Tommaseo a Rovereto nonché dagli spazi esterni, accessi, passaggi obbligati e marciapiedi pertinenti le sedi indicate all'art. 1.

ART. 3

Le prestazioni giornaliere, prevedono:

1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:
 - a) aspirazione con attrezzatura specifica dei pavimenti in moquette e/o degli eventuali tappeti o stuoi, usando le necessarie precauzioni;
 - b) scopatura ad umido di tutti i pavimenti da effettuare con garze a perdere imbevute di apposito detergente ivi comprese le superfici sottostanti alle cassette mobili, ai carrelli o ad altri arredi di facile rimozione;
 - c) lavaggio con apposito detergente degli ascensori, delle scale e dei relativi corrimano;

2. lavaggio e disinfezione con idonea soluzione di provata efficacia battericida e sanitizzante dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia delle piastrelle di rivestimento, degli specchi e dei rubinetti. La Comunità della Vallagarina potrà dotarsi di ulteriori sistemi di igienizzazione e sanificazione dei componenti i servizi igienici;
3. pulizia ad umido degli arredi, attrezzature (lampade da tavolo, computer, calcolatrici, ecc.), delle scrivanie, loro accessori (cassettiere, allunghi, tavoli dattilo, ecc.), dei piani di servizio e davanzali interni;
Le apparecchiature elettroniche, telefoniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, ecc.) devono essere sanificate con prodotti idonei.
In particolare si dovrà procedere all'aspirazione ad aria compressa della polvere dalla tastiera, dal mouse e dal tappetino in modo da eliminare la sporcizia nelle zone più difficili da raggiungere, avendo cura di non danneggiare le macchine.
Tali apparecchiature dovranno essere pulite con panno antistatico e sanificate con prodotti non contenenti né solventi, né alcool, onde evitare il danneggiamento del video dello schermo di protezione (in quest'ultimo caso la pulizia dovrà essere effettuata su ambedue i lati della carrozzeria).
I prodotti usati dovranno avere caratteristiche disinfettanti (registrati dal Ministero della Salute) al fine di ridurre nel tempo la carica batterica e non dovranno lasciare schiuma né componenti tossiche a qualsiasi temperatura;
4. svuotamento dei cestini e sostituzione, ove necessario, del sacco a perdere ed eventuale lavaggio dei cestini stessi, con trasporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi del materiale di risulta (vedi art. 8);
5. pulizia negli atri d'ingresso, delle eventuali vetrate, porte di accesso nonché dei locali di portineria;
6. pareti e soffitti dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele;
7. i cancelli e/o ingressi esterni dovranno essere tenuti puliti da detriti, fogliame o quant'altro possa arrecare ostruzioni;
8. i davanzali esterni dovranno essere mantenuti puliti anche dall'eventuale guano dei piccioni.

ART. 4

Le prestazioni periodiche prevedono:

1. Frequenze settimanali:

- a) lavaggio a fondo, tassativamente nell'ultimo giorno lavorativo della settimana, di tutti i tipi di pavimento utilizzando appositi detersivi per ogni tipo di superficie;
- b) lavaggio e disinfezione accurata dei corrimano, delle maniglie, delle pareti interne degli ascensori e degli apparecchi telefonici;
- c) pulizia della Sala Assembleare e relativo soggiorno di ingresso nonché delle scale e corridoio di accesso posti a piano interrato della sede di via Tommaseo, salvo esigenze particolari che verranno comunicate di volta in volta dal Responsabile del servizio di pulizia;
- d) pulizia dell'accesso esterno della Sala Consiliare N. Aste in via Tommaseo (scale e atrio esterno).

2. Frequenze mensili:

- a) lavaggio e disinfezione mediante l'impiego di prodotti di provata efficacia battericida e sanitizzante delle piastrelle di rivestimento dei servizi igienici;
- b) pulizia delle superfici radianti (termosifoni, condizionatori, ecc.);
- c) pulizia dei locali uso magazzino, archivi-deposito;
- d) pulizia del cortile e dei parcheggi della sede di via Tommaseo, degli spazi esterni, dei terrazzi e balconi, dei passaggi obbligati e dei marciapiedi pertinenti le sedi indicate all'art. 1;
- e) aspirazione con attrezzatura specifica di sedie e poltroncine con rivestimento in tessuto;
- f) lucidatura e ripristino della lucentezza, con sistema di tipo spray-cleaning con l'uso di macchina ad alta velocità dotata di aspiratore e filtro totale, di tutti i pavimenti la cui manutenzione sia attuata con cere sintetiche;
- g) lavaggio con apposito detergente delle porte, portoncini, porte a vetro e sportelli;
- h) pulizia, con le modalità indicate al precedente art. 3 - punto 3, dei monitor e videotermini, compresi gli eventuali schermi protettivi applicati agli stessi;
- i) pulizia grigliato di protezione esterna fra scale e vano ascensore.

3. Frequenze trimestrali:

- a) pulizia con apposito detergente della parte esterna di armadi, pareti attrezzate ed interpareti;
- b) pulizia dei corpi illuminanti;

- c) pulizia di tutte le superfici vetrate interne ed esterne, relativi infissi e inferriate di protezione. La pulizia dovrà essere effettuata con mezzi idonei e sicuri e svolgersi entro dieci giorni dall'inizio di ciascun trimestre.
- d) pulizia delle tende del tipo alla veneziana presso la sede di via Pasqui, 10 in Rovereto;
- e) aspiratura delle tende frangisole a pacchetto;
- f) pulizia con panno umido e appositi detergenti delle tende avvolgibili oscuranti.

4. Frequenze semestrali:

- a) pulizia sottotetto, scantinati, locali centrale termica.

ART. 5

La soggetto affidatario, entro 2 settimane dall'assunzione del servizio di pulizia, dovrà concordare e rimettere, per iscritto, al Responsabile del servizio di pulizia il calendario annuale degli interventi di pulizia di cui all'art. 4, fatta eccezione delle prestazioni già determinate nello stesso. Eventuali variazioni di calendario dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto.

ART. 6

Le elencazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 non hanno carattere esaustivo e non esimono il soggetto aggiudicatario dagli ulteriori adempimenti necessari nell'esecuzione di tutte le operazioni atte a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

In questo senso il soggetto aggiudicatario dovrà conformarsi alle indicazioni e prescrizioni che venissero impartite dal Responsabile del servizio di pulizia che vigila per incarico della Comunità della Vallagarina sull'andamento del servizio di pulizie.

Il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi di un registro bollettario a doppia firma (del soggetto aggiudicatario e della Comunità) nel quale vengono riportate le date e le prestazioni periodiche effettuate.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza quotidiana in cantiere della figura di un capo squadra.

ART. 7

La pulizia dei locali adibiti a centralino e centrali telefoniche, deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature ivi installate usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti. Solo in caso di assoluta necessità potranno essere usati panni umidi.

Analoghe precauzioni devono essere adottate per la pulizia delle apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di danneggiamento ubicate negli uffici e nella Sala Consiliare N. Aste.

ART. 8

Il soggetto aggiudicatario è tenuto giornalmente allo sgombero dei materiali di risulta, allo svuotamento dei cestini e dei posacenere, ed in genere di quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia, il quale dovrà essere depositato nel relativo centro di raccolta di pertinenza degli immobili. I rifiuti raccolti in forma differenziata dovranno essere obbligatoriamente conferiti dall'Impresa nei relativi contenitori di prossimità delle raccolte differenziate.

ART. 9

Il servizio di pulizia giornaliero deve essere di norma eseguito al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici e comunque dopo le ore 17.00 o le 14.00 il venerdì. La pulizia periodica dei vetri di cui al precedente art. 4 - punto 3 - lettera c), potrà essere effettuata anche in orari d'ufficio previa intesa con il Responsabile del servizio di pulizia. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad organizzare il lavoro in modo da evitare inconvenienti e disturbi al regolare funzionamento dei servizi.

ART. 10

Il soggetto aggiudicatario si impegna a proprie cure e spese, a ciclo continuo, alla fornitura del sapone liquido e/o saponette di buona qualità e profumazione gradevole, degli asciugamani di carta e della carta igienica necessari al fabbisogno di ogni singolo servizio igienico.

ART. 11

Il soggetto aggiudicatario deve espletare il servizio oggetto del presente Capitolato di affidamento con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, con espresso divieto del sub affidamento a pena di risoluzione della convenzione di affidamento, e provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti. Resta a carico dell'Amministrazione la sola fornitura dell'acqua e della corrente elettrica, necessari all'espletamento del servizio; è esclusa la fornitura dell'energia o della corrente elettrica per piattaforme aeree, lavatrici ed attrezzature non direttamente pertinenti al servizio.

Eventuali attrezzature impiegate per la realizzazione di pulizie previste nel presente Capitolato, relative a superfici non raggiungibili direttamente dal piano di calpestio, dovranno essere idonee ad assicurare l'esecuzione accurata del servizio nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori addetti, evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio.

Nell'esecuzione dei lavori di cui sopra l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, la data di inizio dei lavori di ogni singolo intervento.

ART. 12

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari, ecc., ed agli immobili sede di uffici, nonché della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio di pulizia, salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Comunità della Vallagarina.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a sorvegliare costantemente l'andamento del servizio ed a impedire l'accesso all'edificio interessato alla pulizia ad estranei durante le ore del servizio medesimo.

ART. 13

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché quello integrativo territorialmente vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza, sicurezza e salute sul luogo di lavoro con espresso riferimento al D.Lgs. 626/1994.

Si stabilisce che per il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle Società Cooperative appaltatrici costituisca riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Categoria, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, il tutto nello spirito del protocollo d'intesa del 5.4.1990 tra le Centrali cooperative e le OO.SS.

Il soggetto aggiudicatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Comunità in dipendenza della mancata osservanza degli impegni di cui ai precedenti commi.

ART. 14

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere per tutta la durata dell'affidamento e con primaria Compagnia di Assicurazioni una polizza di responsabilità civile contro terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose e animali nell'espletamento dei lavori inerenti all'affidamento medesimo, sollevando con ciò la Comunità della Vallagarina da ogni e qualsiasi responsabilità.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo unico di € 2.582.284,50 rispettivamente per sinistro, per ogni persona e per danni a cose o animali.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso la Comunità della Vallagarina prima dell'inizio dei lavori.

ART. 15

Entro venti giorni dall'assunzione del servizio di pulizia Il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere alla Comunità della Vallagarina l'elenco del personale comunque impiegato nei servizi di pulizia degli uffici (giornaliera, periodica e straordinaria) con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa, pena le sanzioni di cui al successivo art. 22.

Il servizio di pulizia non può essere eseguito in orari considerati notturni o festivi dal Convenzione Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria in vigore nel corso dell'affidamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la quantità minima di personale e di ore lavorative necessarie per espletare accuratamente il servizio di pulizia.

A tal fine dovrà essere prodotto in anticipo rispetto all'impiego l'orario settimanale di svolgimento del servizio

L'elenco del personale deve essere corredato dai "nullaosta" rilasciati per tale personale dall'Ufficio del Lavoro competente e, nel caso di soggetto aggiudicatario o consorzio, oltre che l'elenco e il "nullaosta" per gli eventuali operai ausiliari, l'elenco dei soci e la certificazione per gli stessi dell'Ufficio del Lavoro competente che il lavoratore socio è stato assegnato al lavoro affidato.

Eventuali variazioni a tale elenco, accompagnate dalla relativa documentazione, dovranno essere tempestivamente segnalate dall'appaltatore.

ART. 16

Il soggetto aggiudicatario si impegna, per quanto riguarda gli operai dipendenti, ad incontrarsi in tempo utile, e comunque prima dell'assunzione del servizio, con le Organizzazioni Sindacali di categoria per ricercare soluzioni idonee a mantenere, compatibilmente con la propria attuale organizzazione, l'occupazione dei lavoratori dipendenti del precedente soggetto esecutore del servizio medesimo.

ART. 17

Per l'espletamento del servizio di pulizia la Comunità della Vallagarina corrisponderà al soggetto aggiudicatario l'importo determinato con l'affidamento del servizio.

Il corrispettivo sarà versato dalla Comunità della Vallagarina al soggetto aggiudicatario mediante mandati di pagamento esigibili presso il Tesoriere della Comunità, con emissione dei relativi titoli di spesa non posteriormente a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura relativa alle prestazioni.

Il pagamento avverrà su presentazione di distinte fatture elettroniche, richieste anche distinte per ognuna delle sedi o uffici interessati.

ART. 18

La Comunità della Vallagarina, come detto, fa espresso divieto al soggetto aggiudicatario di sub affidare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato o di cedere in tutto o in parte la convenzione che ne deriva e il credito relativo. Resta esclusa dal divieto di sub affidamento l'effettuazione dei servizi di pulizia che richiedono l'impiego di attrezzatura e/o macchine per il cui funzionamento è necessaria specifica preparazione professionale, quali l'uso di piattaforme aeree.

ART. 19

La Comunità della Vallagarina si riserva, in relazione ad eventuali mutamenti in più o in meno delle superfici, la facoltà di variare la consistenza di quelle oggetto del presente affidamento sia in aumento che in diminuzione verso corrispondente variazione del compenso secondo la seguente proporzione:

$a : b = x : c$

dove:

a - rappresenta l'importo globale di affidamento;

b - la superficie convenzionale a base di convenzione pari a mq. 3300;

c - la superficie in variazione;

x - il compenso in aumento o diminuzione derivante dalla sopracitata proporzione.

Resta inteso che eventuali variazioni di cui sopra saranno comunicate di volta in volta al soggetto aggiudicatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, senza necessità di modificare in alcun modo la convenzione, anche se trattasi di allargamento o trasferimento di uffici o servizi ad altro immobile.

ART. 20

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere al versamento del deposito cauzionale definitivo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo annuo pattuito, fatte salve le agevolazioni in materia riconosciute dalla normativa vigente alle Società Cooperative e loro Consorzi - da costituirsi in uno dei modi consentiti dalla L. 10.6.1982 n. 348.

Tale cauzione definitiva verrà restituita ad affidamento regolarmente ultimato.

ART. 21

L'Amministrazione si riserva di verificare, a mezzo di proprio personale incaricato, la conformità

delle operazioni richieste a quanto previsto dal presente Capitolato.

Il Responsabile del servizio di pulizia può in ogni momento far rilevare, prima oralmente e poi per iscritto, gli inconvenienti che avesse riscontrato sia nelle modalità di esecuzione sia nella finitura dei servizi stessi, e l'Impresa assuntrice è obbligata ad adeguarsi immediatamente alle prescrizioni che venissero impartite al fine della migliore e più rispondente esecuzione del lavoro.

ART. 22

L'Amministrazione si riserva di esercitare, le seguenti facoltà, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori possibilità previste dal successivo art. 23 (ventitre) e/o da specifiche disposizioni di legge:

1. nel caso di risoluzione della convenzione, di cui al successivo art. 23, di rifiutare lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 - comma 4, della L.P. 19.7.1990 n. 23 e dell'art. 4 del relativo regolamento di attuazione, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio;
2. di irrogare le seguenti penalità, previo contraddittorio fra le parti con lettera raccomandata:
 - a) qualora non vengano rimossi entro i termini indicati nella diffida gli inadempimenti contestati per iscritto dall'Amministrazione; l'entità della penalità sarà proporzionale alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo del 30% del corrispettivo mensile; l'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendente dalla convenzione d'affidamento, in subordine, sulla cauzione definitiva; nel caso di recidiva si potrà applicare quanto previsto al successivo art. 23;
 - b) nel caso di inadempimenti, successivi ad una prima diffida, relativi a singole prestazioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato; nella fattispecie l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altre imprese l'esecuzione delle prestazioni contestate nei confronti dell'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 27 - comma 4, della L.P. 19.7.1990 n. 23, nonché di rivalersi su quest'ultima per il rimborso della relativa spesa; in tal caso a carico del contraente sarà applicata una trattenuta pari al danno subito dall'Amministrazione;
 - c) qualora non vengano fornite entro i termini fissati le documentazioni e le certificazioni richieste dall'Amministrazione; l'entità e le modalità sono le medesime di cui sub. a).

ART. 23

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione d'affidamento, ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della L.P. 19.7.1990 n. 23, nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che il soggetto aggiudicatario non esegua il servizio ordinario conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato, e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale, di cui al precedente art. 22, per più di due volte;
- b) accerti che il soggetto aggiudicatario non esegua il servizio periodico conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della penalità e/o della procedura di cui al precedente art. 22, per più di due volte;
- c) in caso di cessione, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 24

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia con particolare riferimento all'art. 1667 C.C. ed alle consuetudini locali.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni recate e collegate alla L. 31.12.1996 n. 675 e s.m. sul trattamento dei dati personali.

A tal fine, con la firma della convenzione, la Comunità della Vallagarina incarica formalmente il soggetto aggiudicatario della responsabilità del trattamento dei dati che dovesse venire a conoscere.

Le entrate e le uscite del personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovranno risultare da timbrature sull'orologio marcatempo.

ART. 25

Al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio con riguardo anche all'idoneità dei materiali di

pulizia usati, qualora richiesto, il soggetto aggiudicatario, con personale specializzato, si impegna a verificare in contraddittorio con la Comunità la carica batterica e bioluminometrica delle superfici.

ART. 26

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla L. 8.11.1991 n. 381, e in particolare degli artt. 4 e 5, il soggetto aggiudicatario è impegnato a dare completa attuazione al progetto di inserimento lavorativo concordato con il Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Vallagarina.

Ogni qualvolta si rendesse necessario, e comunque almeno ogni sei mesi, il soggetto aggiudicatario dovrà riferire per iscritto al Servizio Sociale riguardo allo stato di attuazione del progetto di inserimento lavorativo.

ART. 27

Tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione d'affidamento e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente sono a carico del soggetto aggiudicatario.